

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART.10 – CONTROLLO SUCCESSIVO

VERBALE n.2 del 31/1/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

coadiuvato dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dai Responsabili del Servizio Tecnico.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Controlli interni.

Visto in particolare l'art. 2 che stabilisce :

1. *Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'ente, il Responsabile del servizio finanziario, i Responsabili dei servizi.*
2. *Salvo le specifiche attribuzioni stabilite nel successivo art.6, le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono dirette dal Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.*
3. *Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.*

Visto l'art. 7, comma 6 e 36, commi 3 e 4 del D. Lgs. N. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Considerato che ai sensi delle disposizioni prima indicate:

- è vietato agli Enti la sottoscrizione di contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- i contratti inosservanti il precetto di legge sono nulli e determinano responsabilità erariale: i dirigenti che operano in violazione sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs n. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;
- per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, i Comuni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria), in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione assegnante;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati: durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Considerato, altresì, che le disposizioni in parola prevedono che, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l'Ente deve stendere, dandone informazione alle organizzazioni sindacali, tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al nucleo di valutazione ed all'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Considerato, infine, che vanno comunicate, nell'ambito del rapporto, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Atteso che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione non ha ancora provveduto a fornire le istruzioni per la redazione rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate.

Ritenuto comunque di sottoporre a verifica le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2017 per l'inoltro all'Organismo di Valutazione.

ATTESTA

CHE nel corso del 2017 il Comune di Portobuffolè:

- Non ha utilizzato forme di lavoro flessibile (art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001);
- Ha utilizzato lavoratori socialmente utili come dettagliatamente indicato nella tabella che segue:

NOMINATIVI	INIZIO	FINE	GG. LAVORO
CANCIAN MAURIZIO	01/01/2017	06/03/2017	45
ZECCHINELLO CLIMACO	01/01/2017	10/04/2017	70
FELTRIN MELANIA	01/01/2017	03/05/2017	85
SPESSOTTO NELLO	01/01/2017	30/06/2017	126
CAVALLIN WALTER	03/04/2017	22/11/2017	163
			489

IL SEGRETARIO COMUNALE

I MEMBRI DELL'UNITA' DEI CONTROLLI INTERNI

